



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3693/2024
Tit./Fasc./Anno 5.3.10.1.0.0/2023

DIREZIONE VIABILITÀ

DETERMINAZIONE

Oggetto: Presa atto concessione assentita per l'occupazione permanente del sottosuolo/soprassuolo stradale (art.25 D.lgs n.285/92 e ss.mm.ii.)
UTENTE: TIM S.p.A., S.P. 10, "Di Sella Rimedio", catg. 2[^], Comune di Alimena (PA)
Pratica n. 245/2024 Class. 5-3-10-1/2/2023

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento geom. Luigi Contino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento geom. Luigi Contino con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 02/07/2024
Il Dirigente
Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Direttore la seguente proposta di determinazione:

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

Preso atto concessione assentita per l'occupazione permanente del sottosuolo/soprasuolo stradale (art.25 D.lgs n.285/92 e ss.mm.ii.)

UTENTE: TIM S.p.A., S.P. 10, "Di Sella Rimedio", catg. 2^, Comune di Alimena (PA)

Pratica n. 245/2024

Class. 5-3-10-1/2/2023

Premesso che:

- 1) La Società **Telecom Italia S.p.A.**, con sede in Milano Via Gaetano Negri, 1 CAP 20123, nella persona Giuseppe Marino Responsabile FOL-SIO, nato a Reggio di Calabria (RC) il 13/11/1969, nella qualità di procuratore della Società con sede in Via Ugo La Malfa, 159 - 90146 Palermo (PA), Partita IVA 00488410010, ha presentato istanza acquisita agli atti al ns. protocollo 32667 del 23/04/2024 tendente ad ottenere la concessione per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico per un attraversamento longitudinale sulla **SP 10 denominata "Di Sella Rimedio", categoria 2^, Comune di Alimena (PA)**, dal km 0+274 al km 0+750, per **un totale di scavo di 490 metri lineari in minitrincea** e la realizzazione di **nr. 4 pozzetti** cm 90x70 con chiusino di accesso in ghisa, nei modi e nei tratti di strada così come dettagliatamente specificato negli elaborati grafici e tecnici trasmessi unitamente alla citata istanza, e in particolare:
 - 2) L'ufficio concessioni non concludeva il procedimento nei tempi prescritti;
 - 3) Con nota acquisita al prot. 42478 del 29/05/2024 la Telecom Italia S.p.A. dava Comunicazione di Autorizzazione Assentita, essendo intervenuta la formazione del "silenzio/assenso" per trascorsi termini senza che l'Amministrazione "abbia adottato un provvedimento espresso o indetto una conferenza dei servizi";
 - 4) Con lettera acquisita al prot. 47217 del 13/06/2024 l'ing. Maurizio Vincenzo Salvo, nel ruolo di Direttore dei Lavori incaricato dalla Società Tim S.p.A., comunicava che i lavori di che trattasi avrebbero avuto inizio il 17/06/2024;

Considerato che:

- L'art. 25 del Codice della Strada dispone che " ... Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.";
- Il Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259) all'art. 49, comma 2 prevede espressamente che l'ente proprietario della strada può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di

ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione della documentazione;

- L'art. 49 al comma 7 prevede altresì che trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta;
- I termini di cui al comma 7 sono ulteriormente ridotti a 10 giorni, per gli scavi inferiori a 200 metri, e a 8 giorni per apertura buche, apertura chiusini per inflaggio cavi o tubi, posa cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti;
- L'art. 54, comma 1 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 dispone che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto al canone unico previsto dall'art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto;
- Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 1 ottobre 2013 (pubblicato sulla GU 17 ottobre 2013 n. 244) denominato "Operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali" all'art. 5. prevede che: *"L'eventuale costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Tali opere sono realizzate in modo tale che i relativi chiusini siano ubicati esternamente alla piattaforma stradale, al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della sovrastruttura stradale e di garantire maggiormente la fluidità e sicurezza della circolazione veicolare in caso di interventi sulle infrastrutture digitali attraverso dette opere. L'ubicazione dei chiusini, delle camerette e dei pozzetti è consentita, in ambito extraurbano, nella banchina pavimentata solo quando gli spazi ristretti o la presenza in loco di altri sottoservizi e/o di fabbricati o particolari condizioni critiche dei terreni naturali limitrofi, non permettono il posizionamento delle infrastrutture digitali sotto le banchine non pavimentate. Il posizionamento di tali opere, nelle strade extraurbane secondarie e locali, è consentito all'interno della piattaforma stradale, prioritariamente in banchina, qualora non vi sia spazio esternamente ad essa."*
- L'art. 8 del medesimo Decreto (Metodologia di scavo con minitrincea e modalità di ripristino) prevede al comma 1 che *"L'utilizzo della minitrincea è consentita a condizione che la quota altimetrica prevista per l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale risulti, nel caso di posizionamento nella banchina non pavimentata o nel marciapiede, non inferiore a 25 cm e, nel caso di piattaforma pavimentata, al di sotto dello strato più profondo che realizza la sovrastruttura stradale, e comunque non inferiore a 40 cm, **al fine di non creare vincoli alle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura stradale.**"* ;
- Il comma 3 dell'art. 8 del decreto 1 ottobre 2013 prevede e che *"in tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata in carreggiata, il riempimento dello scavo può essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di binder, con malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, **gli strati di binder e usura** devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità **per una fascia, previa scarifica**, posta a cavallo dello scavo, e*

*simmetrica rispetto all'asse longitudinale dello scavo stesso. Al fine di consentire un miglior raccordo e collegamento con gli strati sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza di tale fascia di ripristino in ambito extraurbano è **pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm**".*

- All'art. 9 del Decreto 1 ottobre 2013, nel caso di scavo tradizionale, è previsto *"nel caso di posizionamento delle infrastrutture digitali sotto la piattaforma stradale deve essere garantito un ricoprimento minimo di 100 cm dell'estradosso del tubo di contenimento dell'infrastruttura digitale"*

Atteso che:

- La strada provinciale S.P. 10 denominata "Di Sella Rimedio", sulla quale viene richiesta l'autorizzazione all'attraversamento interrato di infrastrutture digitali per telecomunicazioni, appartiene al demanio stradale della Città Metropolitana di Palermo;
- Che la strada è oggetto di lavori di manutenzione da parte della Città Metropolitana di Palermo con possibili interferenze sui lavori che possono pregiudicare il buon esito dell'opera;

Visto:

- L'istanza presentata dalla Società TIM S.p.A.;
- La polizza assicurativa n.410369151 contratta dalla Società TIM S.p.a. con la compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.a. quale deposito cauzionale a garanzia dei lavori da eseguire, ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento della Città Metropolitana di Palermo;
- L'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- L'art. 1 comma 831 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- Il vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa *Città Metropolitana di Palermo*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021 (adottato ai sensi dell'art.1, da comma 816 a comma 847 della Legge 160/2019);
- L'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità;
- L'art. 25 del D.lgs n. 285/92;
- I commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.lgs n. 285/92, che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'ente proprietario della strada;
- gli artt. 65 e 66 del D.P.R. 495/92;
- Le linee di attività di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 04/03/2019 che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni alla Direzione Viabilità;
- Il D.P.R. 610/96;
- Il D.I. 01/10/2013;
- La L.R. 07/2019.

Ritenuto di dover provvedere in merito con presa d'atto del silenzio assenso,

Fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali è unicamente responsabile il titolare della concessione

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO:

Prendere Atto della Comunicazione di Autorizzazione Assentita presentata da Telecom Italia S.p.A. con nota acquisita al prot. 42478 del 29/05/2024 quale silenzio assenso alla esecuzione dei lavori richiesti sulla S.P. 10;

Concedere l'autorizzare alla Società **TIM S.p.A.**, con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri n.1 - CAP 20123, Partita IVA 00488410010, a **mantenere l'occupazione permanente** di sottosuolo pubblico per un attraversamento interrato della sede stradale tramite posa di una rete in fibra ottica per telecomunicazioni lungo la strada provinciale **S.P. 10 denominata "Di Sella Rimedio", categoria 2^, Comune di Alimena (PA), nei modi e nei tratti di strada così come indicati nella richiesta presentata**, ed in particolare:

- dalla **progr.va km.ca 0+274 al km 0+750**, per un totale di scavo di **490 metri lineari in minitrincea**;
- realizzazione di nr. 4 pozzetti cm 90x70

Il presente provvedimento viene rilasciato alle seguenti condizioni:

- 1) che la durata dell'occupazione permanente, ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021, sia fissata in *anni ventinove (29)* a decorrere dalla data di rilascio della presente concessione;
- 2) che la concessione sia rilasciata alle condizioni tutte contenute nelle norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare alle prescrizioni imposte dal Decreto 1 ottobre 2013 che regola le "Operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali" alle quali dovrà attenersi la società richiedente nell'eseguire i lavori;
- 3) che la tempistica delle lavorazioni ancora da porre in essere dovrà essere concordata con i tecnici dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Palermo che curano i lavori di manutenzione affinché non si creino interferenze e non sia creato nocumento alle opere da realizzare e/o realizzate. In particolare, qualora l'intervento della Società TIM interessi un tratto di strada già oggetto di recente manutenzione, è fatto obbligo per il concessionario estendere l'intervento di rifacimento del manto d'usura a metà carreggiata;
- 4) che l'eventuale costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Tali opere devono essere realizzate in modo tale che **i relativi chiusini siano ubicati esternamente alla piattaforma stradale o nella banchina** al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della sovrastruttura stradale e di garantire maggiormente la fluidità e sicurezza della circolazione veicolare in caso di interventi sulle infrastrutture digitali attraverso dette opere. Se già realizzati in difformità alle prescrizioni di cui al Decreto 1 ottobre 2013, i pozzetti dovranno essere necessariamente spostati all'esterno della carreggiata. **Qualora non sia possibile realizzare i pozzetti all'esterno della piattaforma stradale, gli stessi dovranno essere interrati e privi di chiusino affiorante**;
- 5) che, così come previsto dal Decreto 1° ottobre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 244 del 17-10-2013 avente per oggetto "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali", **le infrastrutture digitali devono essere poste in opera nella fascia di pertinenza, esternamente alla banchina**. Solo nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneità della fascia di pertinenza esternamente alla banchina, a causa della presenza di vincoli o altri sottoservizi, le infrastrutture digitali possono essere inserite all'interno della

piattaforma, e prioritariamente nella banchina. Nel caso di scavo con tipologia minitrincea, la quota altimetrica dell'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale deve risultare, nel caso di posizionamento nella banchina non pavimentata o nel marciapiede, non inferiore a 25 cm e, nel caso di piattaforma pavimentata, al di sotto dello strato più profondo che realizza la sovrastruttura stradale, e comunque non inferiore a 40 cm, al fine di non creare vincoli alle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura stradale. Gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari previa scarifica di entrambi gli strati per una fascia, posta a cavallo dello scavo e simmetrica rispetto all'asse longitudinale dello scavo stesso, di larghezza non inferiore a 50 cm e pari a cinque volte la larghezza dello scavo;

- 6) che la presente concessione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse o per necessità di pubblici servizi senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta; che nel caso di revoca, al concessionario graverà l'obbligo della rimozione delle opere e del ripristino dei luoghi entro il termine assegnato; che decorso infruttuosamente tale termine si procederà all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa per le spese sostenute;
- 7) che la presente concessione possa essere rinnovata, su richiesta del titolare, mediante inoltro di apposita istanza da presentare alla *Città Metropolitana di Palermo* non meno di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della stessa;
- 8) che il concessionario potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, mediante comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e con l'obbligo della restituzione della concessione e del ripristino dei luoghi; la mancata ottemperanza all'obbligo del ripristino comporterà l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa per le spese sostenute; la rinuncia non comporterà la restituzione del canone corrisposto;
- 9) che il titolare, in caso di deformazioni o avvallamenti all'area autorizzata ed eventualmente manomessa, ovvero dell'attraversamento sotterraneo, ha l'obbligo, per tutta la durata dell'autorizzazione, al rifacimento dell'area o dell'opera, nonché alla manutenzione della stessa. Lo stesso inoltre resta obbligato a garantire un puntuale monitoraggio dei tratti in concessione per l'effettuazione di interventi di manutenzione urgenti in caso di avvallamenti e/o compromissione delle trincee afferenti ai sotto servizi installati ed autorizzati, dei sostegni e delle linee aeree al fine di garantire la sicurezza alla viabilità, essendo nominato e restando custode delle opere e dei ripristini realizzati;
- 10) che il concessionario assume ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'occupazione e dell'esecuzione dei lavori per i quali la concessione è richiesta sollevando, nel contempo, questo Ente da ogni responsabilità in merito; in tale caso il concessionario si impegna altresì, a corrispondere alla Città Metropolitana di Palermo ogni onere che la stessa dovesse essere chiamata a sostenere;
- 11) **che il concessionario è tenuto a corrispondere il Canone dovuto per l'occupazione permanente nelle misure vigenti al momento del rilascio della concessione; ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente, circa l'ammontare dello stesso, sarà automaticamente estesa alla presente concessione; il predetto CANONE è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a**

ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del vigente Regolamento di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021; il versamento dovrà essere eseguito raccordandosi con la DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE - Ufficio Finanze e Riscossioni Entrate - Via Maqueda 100 a Palermo, ai numeri 091.6628749 Dr. Calogero Moscarelli e 338.4902044 Sig. Maurizio Pagoria);

- 12) che il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del CANONE ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Città Metropolitana di Palermo che contenga la puntuale indicazione delle utenze finali al 31 dicembre dell'anno precedente distinte per comune, nel termine dell'ultimo giorno del mese di aprile di ciascun anno ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione calcolato quale sommatoria degli importi parziali per singolo Comune sulla base delle tariffe unitarie a di essi applicabili (sotto i diecimila o sopra questa soglia) per le utenze finali ricadenti in ognuno di essi, tenuto conto che il dovuto non può essere inferiore ad €. 800,00, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del vigente Regolamento di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021;**
- 13) che a norma dell'art. 48 comma 4, il concessionario è tenuto a corrispondere un canone (CANONE UNICO PATRIMONIALE) quantificato in € 2.021,25 (3 gg. x 735,00 mq/giorno x € 2,75/mq per l'occupazione temporanea inerente il cantiere sulla strada prov.le di catg. 2[^], con la riduzione ad 1/3 prevista dall'Allegato "B" del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo);**
- 14) che ogni modifica regolamentare che dovesse avvenire successivamente, concernente la quantificazione del Canone, sarà applicata anche alla presente autorizzazione, che verrà automaticamente aggiornata in maniera dinamica;**
- 15) che per quanto non previsto nel presente atto, oltre alle disposizioni di legge e alle norme di cui l'art.1, dal comma 816 al comma 847 della Legge 160/2019, trovino applicazione le norme del Vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.12 del 30/03/2021 nonché le norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli Uffici e Settori, sulla Contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni della presente concessione;**
- 16) che, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, la concessione decade in caso di non osservanza delle prescrizioni tecniche impartite, di opere difformi rispetto a quanto autorizzato, di violazioni delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti, e di violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione fra cui la mancata occupazione del suolo pubblico entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;**

- 17)** che il presente atto sia registrato soltanto in caso d'uso a cura e spese del titolare della concessione;
- 18)** che la presente concessione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, nell'albo pretorio per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
(*geom. Luigi Contino*)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'